



Disegno

Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione

(Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022²,
decreta:

Sezione 1: Principi normativi

Art. 1 Legislazione

La Confederazione si adopera affinché i suoi atti normativi siano efficienti per l'economia nel suo insieme e poco onerosi per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:

- a. la scelta deve ricadere sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l'economia nel suo insieme;
- b. l'onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato nella fase iniziale del processo legislativo e documentato in modo trasparente; l'onere per le piccole e medie imprese non deve risultare sproporzionato rispetto a quello che grava sulle imprese di grandi dimensioni;
- c. la regolamentazione è concepita in modo favorevole all'innovazione e neutrale sotto il profilo tecnologico;
- d. la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da evitare distorsioni della stessa, oggettive o potenziali, tra le imprese;
- e. gli atti normativi sono formulati in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.

¹ RS 101

² FF 2023 166

Art. 2 Esecuzione

La Confederazione imposta l'esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:

- a. il numero di organi a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;
- b. le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;
- c. le procedure di prima istanza del diritto dell'economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la durata delle procedure è limitata mediante termini ordinatori;
- d. il contatto con le autorità avviene sfruttando tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;
- e. i moduli sono concepiti in modo uniforme e semplice;
- f. il controllo delle aziende avviene in base ai rischi.

Art. 3 Verifica

¹ Il diritto vigente e la sua esecuzione sono sottoposti a una regolare verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

² Le verifiche del diritto vigente devono tenere conto anche dell'economicità.

Sezione 2: Elaborazione di atti normativi**Art. 4** Obblighi di verifica

¹ Le unità dell'Amministrazione federale alle quali compete l'elaborazione degli atti normativi federali verificano se:

- a. per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o più convenienti in termini di costi;
- b. si possano evitare requisiti normativi più rigidi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili in altri Paesi;
- c. l'esecuzione di una regolamentazione possa essere semplificata con l'ausilio di mezzi elettronici;
- d. l'abrogazione di una regolamentazione nello stesso ambito consenta lo sgravio delle imprese interessate.

² I risultati di queste verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non sono sfruttate, nel rapporto e nel messaggio occorre indicarne i motivi.

Art. 5 Stima dei costi della regolamentazione

¹ Nel redigere gli atti normativi federali, le unità dell'Amministrazione federale responsabili stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di agire, tollerare e astenersi. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.

² I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.

³ Per quanto possibile, i costi stimati sono espressi in cifre. Se non sono quantificabili, i costi sono descritti indicando il motivo per cui non possono essere stimati in cifre.

⁴ Le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione nel corso del processo legislativo. Riferiscono i risultati degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell'onere derivante dalla regolamentazione.

Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali**Art. 6** Monitoraggio dell'onere derivante dai costi della regolamentazione

¹ Il Consiglio federale monitora l'andamento dei costi della regolamentazione per le imprese.

² Designa il servizio responsabile.

Art. 7 Studi settoriali

¹ Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori normativi da sottoporre a una valutazione esterna per determinare se offrono un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).

² Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale almeno un settore normativo di loro competenza per uno studio settoriale.

³ I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell'economia possono proporre al Consiglio federale settori normativi da verificare.

⁴ Gli studi settoriali evidenziano le possibili misure di miglioramento e l'impatto di queste ultime sull'economia nel suo insieme. Essi sono pubblicati.

⁵ I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta in merito ai passi successivi.

Art. 8 Rapporto

¹ Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

² Il rapporto del Consiglio federale contiene:

- a. i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;
- b. le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;
- c. un riepilogo delle misure del Consiglio federale per lo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità

Art. 9 Scopo

¹ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l'erogazione di servizi offerti dalle autorità alle imprese e ad altre unità IDI di cui alla legge federale del 18 giugno 2010³ sul numero d'identificazione delle imprese.

² Può consentire l'accesso alla piattaforma anche ai privati, a condizione che i servizi offerti dalle autorità a questi ultimi siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e ad altre unità IDI.

Art. 10 Funzioni

¹ La piattaforma supporta l'utente nella compilazione di richieste alle autorità.

² Offre all'utente la possibilità di:

- a. inserire e gestire dati utilizzabili per richieste alle autorità;
- b. importare dati da registri ufficiali, a condizione che le basi legali di tali registri non vi si oppongano;
- c. trasmettere documenti a un'autorità o ricevere documenti da un'autorità, a condizione che il diritto applicabile non vi si opponga.

³ Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi.

Art. 11 Utilizzo per l'esecuzione del diritto federale

¹ Le autorità federali devono consentire alle imprese e ad altre unità IDI di accedere attraverso la piattaforma ai servizi che offrono in forma elettronica, sempreché il diritto applicabile non vi si opponga. Anche le autorità cantonali e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi vi sono tenuti, nella misura in cui eseguono il diritto federale.

² La Cancelleria federale può prevedere eccezioni e termini per l'attuazione.

Art. 12 Utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale

La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale, a condizione che:

- a. non sia compromesso l'adempimento dei compiti principali della piattaforma;
e
- b. non siano necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

Art. 13 Standard

¹ Nella misura in cui è necessario per l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può stabilire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. A tal fine, si basa su standard aperti esistenti e consolidati a livello internazionale.

² Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.

Art. 14 Costi

¹ La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma che derivano dal suo utilizzo per l'esecuzione del diritto federale.

² La SECO può stipulare un accordo di partecipazione finanziaria con i Cantoni, con gli enti di diritto pubblico, in particolare con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e con terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi per i costi che derivano dall'utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto federale.

³ In caso di utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.

⁴ Nel caso di atti normativi che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.

Art. 15 Trattamento dei dati

¹ L'accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un'autorità o ricevuti da un'autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall'utente stesso.

² La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all'articolo 10.

³ Su richiesta dell'utente, la SECO può trasmettere i dati alle autorità competenti.

Art. 16 Durata di conservazione dei dati

¹ I dati sono conservati fino a quando l'utente non li distrugge.

² Inoltre, la SECO distrugge i dati:

- a. al più tardi un anno dopo la cessazione dell'attività economica di un'unità IDI;
- b. due anni dopo che è venuta a conoscenza del decesso di un privato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2, salvo se un successore legale ha avanzato pretese durante tale periodo.

Art. 17 Sicurezza dei dati

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina la garanzia della sicurezza dei dati.

Art. 18 Principio della trasparenza

¹ I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla trasparenza.

² I documenti trasmessi alle o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle rispettive autorità.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 19** Verifica

¹ Entro dieci anni dall'entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l'adequatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge e della sua esecuzione.

² Il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale e formula, se necessario, proposte di modifica.

Art. 20 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La sezione 3 (art. 6–8) ha effetto per i dieci anni successivi all'entrata in vigore.

⁴ RS 152.3